



TRIBUNALE DI BERGAMO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato,

richiamato il proprio provvedimento, con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 15 dicembre 2020 nelle forme cartolari;

visto il ricorso depositato dalla signora [REDACTED] la quale ha chiesto che le venisse accordato il beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 14-terdecies della legge 3/2012; letta la relazione depositata dal liquidatore (già OCC), dr. [REDACTED]

vista la documentazione prodotta dalla ricorrente in data odierna;

ritenuto che ricorrano i requisiti di legge atti a consentire l'esdebitazione della ricorrente;

rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato depositato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione;

rilevato, ciò posto, che la signora [REDACTED] secondo quanto attestato dal liquidatore:

- ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile, e si è adoperata per il proficuo svolgimento delle operazioni;

- non ha mai ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

- non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

- non è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti dall'art. 16 della legge 3/2012;


- ha svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato;

osservato che sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui al comma 2 dell'art. 14-terdecies, posto che per un verso la debitrice non ha fatto un ricorso al credito colposo e

sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali, e per altro non risulta che la ricorrente, nei cinque anni precedenti l'apertura della procedura, abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inesigibili i crediti concorsuali vantati nei confronti di  e rimasti parzialmente insoddisfatti;

dispone la comunicazione del presente provvedimento ai creditori non integralmente soddisfatti, avvisandoli della facoltà di proporre reclamo ai sensi degli artt. 14 – terdecies e 739 c.p.c. avanti al Tribunale di Bergamo.

Si comunichi.

Bergamo, 20.1.2021.

Il giudice  
dr. Elena Gelato